

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Consegna dei prodotti

Articolo 12 S: Monitoraggio

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Privacy e subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura del servizio di acquisizione delle immagini dei registri cartacei dei repertori e delle note delle trascrizioni dei reparti di pubblicità immobiliare degli uffici dell'Agenzia delle Entrate – ID 1916

Allegato 14 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;



- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, <eventuale ove richiesto: e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: Lotto 1 7394837C87/ Lotto 2 73948474CA *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" Patto di integrità; *<eventuale, l'Allegato V, il contratto di avvalimento, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;*



- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per “Amministrazione” si intendono le strutture organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze, per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell’interesse proprio e/o dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel “Capitolato Tecnico” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) l’acquisizione ottica, tramite scanner a planetario, di immagini relative alle pagine dei volumi dei Repertori e delle Note delle trascrizioni conservati presso i reparti di Pubblicità Immobiliare degli Uffici della Agenzia delle Entrate così suddivisa nei due Lotti:
 - Lotto 1: 6.467.485 immagini da acquisire;
 - Lotto 2: 6.720.830 immagini da acquisire.
 - b) il ripristino della legatura iniziale dei Volumi così suddivisa nei due Lotti:
 - Lotto 1: 3.086 volumi da rilegare;
 - Lotto 2: 4.188 volumi da rilegare.
2. I servizi di cui al precedente comma comprendono la manutenzione in garanzia nelle ipotesi in cui a seguito di verifica di conformità positiva, venissero riscontrati errori, quali immagini illeggibili e/o mancanti, errata indicizzazione delle stesse, parametri non conformi. Tale servizio dovrà essere assicurato, senza alcun onere aggiuntivo in capo alla Committente, per un periodo di 365 giorni a seguire rispetto alla data della Nota di conformità.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, e nella relativa appendice.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate secondo le modalità e le tempistiche descritte nel Piano e nel calendario operativo ed eventuali successivi



aggiornamenti; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.

6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dei reparti di Pubblicità Immobiliare della Agenzia delle Entrate. Prima dell'avvio delle attività presso ciascun ufficio, sarà effettuato un sopralluogo preliminare, di cui verrà redatto apposito verbale. Il sopralluogo e la relativa verbalizzazione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

7. È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. [*<in alternativa>*](#) Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____

Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S

DURATA

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi ad essa successivi, oltre i successivi 12 mesi del servizio di manutenzione in garanzia, a decorrere dalla verifica di conformità positiva di ciascun supporto informatico. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.

1. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le



stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Committente si riserva altresì la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività contrattuali da essa affidate alla Società, richiedendo la consegna di quanto fino allora eventualmente prodotto dalla Società al momento della comunicazione di sospensione. In tale ipotesi, verranno riconosciuti alla Società i corrispettivi per le immagini correttamente acquisite fino alla data di sospensione. Si applica quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura del servizio di acquisizione delle immagini dei registri cartacei dei repertori e delle note di trascrizioni dei reparti di pubblicità immobiliare degli uffici dell'Agenzia delle Entrate - ID1916

Allegato 14 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.



8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SOFTWARE E DEI PRODOTTI

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto e di tutto quanto realizzato è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>
1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La Committente, entro 20 giorni solari dalla data di stipula, dovrà consegnare all'Impresa il "Piano di lavoro"/Piano Operativo contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e la pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro/Piano Operativo, comporterà l'applicazione delle penali.
2. La Committente ha la facoltà di aggiornare/modificare il Piano operativo nel corso dell'intera durata contrattuale.
3. L'Impresa si obbliga, nel termine di 5 giorni solari dalla data di inizio delle attività prevista per ciascun ufficio, a darne conferma all'Ufficio e alla Committente, pena l'applicazione delle penali.
Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa in un "Prospetto di Lavorazione" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa si obbliga, tramite una comunicazione scritta a firma del Responsabile delle attività contrattuali, a trasmettere alla Committente il nominativo del Coordinatore e delle risorse impiegate entro 5 giorni prima dell'inizio delle attività presso ciascun ufficio.
2. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



3. La Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità del Coordinatore e delle risorse impiegate in tutto l'arco contrattuale..
4. Ove la Committente ritenga la figura proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali" Si precisa che in tal caso verrà applicata la penale "ritardo o mancata consegna dei prodotti". I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro/Piano operativo approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
2. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e nel rispetto della disciplina prevista per la Verifica di Conformità.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 12 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ



1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione i paragrafi 4.14 e 4.15. del Capitolato tecnico.
2. Per quanto attiene al servizio di acquisizione ottica, la Committente provvederà alla verifica del supporto contenente i dati acquisiti dalla Società che verrà conclusa entro il termine di 60 giorni dal suo avvio.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatta apposita "Nota di conformità dei supporti" che deve essere sottoscritta da tutti i soggetti intervenuti e trasmessa tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo laddove il tasso di errore rilevato sia non superiore a 0,2% e risulti pertanto che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato quindi realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del presente Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale data di "avvenuta accettazione della consegna", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie e cioè il tasso di errore rilevato fosse superiore allo 0,2%, la Committente emetterà il rifiuto della consegna, dando evidenza alla Società degli errori riscontrati. Entro 7 giorni dalla comunicazione, la Società dovrà concordare con la Committente, previa verifica della disponibilità dell'ufficio, la data di inizio degli interventi correttivi, come previsto nel paragrafo 4.15 del Capitolato tecnico.
8. Qualora la Società non provveda e/o non sia in grado di ottemperare in merito, la Committente si riserverà di applicare la penale specificatamente definita nel presente Contratto per vizi o quantitativi non conformi delle immagini.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che, secondo la Committente, per numero e/o gravità, non ne permettano il prosieguo, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica sarà emessa una penale.
10. Qualora si verificassero almeno tre verifiche di conformità con esito negativo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.



11. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi definiti dalla Committente.
12. Per quanto attiene al servizio di rilegatura, la Committente svolgerà la relativa verifica di conformità sulla scorta del controllo d'esecuzione condotto dal Referente dell'Ufficio, le cui risultanze dovranno essere riportate da quest'ultimo nel Verbale di Chiusura delle lavorazioni (o delle rilegature).
13. Nel caso in cui dal predetto Verbale non emergano vizi o quantitativi difformi della rilegatura, la verifica di conformità si intenderà conclusa con esito positivo e la Committente dovrà pertanto redigere la Nota di conformità delle rilegature che sarà sottoscritta dalla Committente medesima e dal Responsabile delle Attività contrattuali della Società.
14. A fronte dei vizi o delle difformità eventualmente riscontrati dal Referente dell'ufficio, la Committente informerà la Società affinché provveda alla relativa correzione. Qualora la Società non provveda e/o non sia in grado di ottemperare in merito, la Committente emetterà il rifiuto del servizio di rilegatura e si riserverà di applicare la penale specificatamente definita nel presente Contratto per vizi o quantitativi non conformi.
15. Qualora si verificassero almeno tre verifiche di conformità con esito negativo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità, sia essa relativa al servizio di acquisizione ottica che al servizio di rilegatura, si intendono a carico dell'Impresa.
17. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. **Slittamento delle date contenute nel Piano Operativo:** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle date contenute nel Piano Operativo la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;



2. **Ritardata comunicazione di conferma del giorno di inizio delle attività:** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la comunicazione di conferma del giorno di inizio delle attività, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
3. **Ritardo consegna del supporto informatico:** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro/Piano Operativo per la consegna dei supporti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con la Committente, la Committente applicherà una penale pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui , all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, In caso di mancata consegna dei supporti la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolaseiperpermille) del corrispettivo massimo complessivo, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
4. **Ritardata sostituzione delle risorse:** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività delle risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo".
5. **Ritardata sostituzione delle risorse proposte:** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali proposte e ritenute non idonee di cui all'art. 10 S "Produttività delle risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo".
6. **Tasso di errore rilevato superiore allo 0,2%:** nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie e cioè il tasso di errore rilevato fosse superiore allo 0,2%, la Committente emetterà il rifiuto della consegna e si riserverà di applicare all'impresa una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ciascun errore riscontrato;
7. **Vizi o quantitativi non conformi delle rilegature:** Qualora la verifica di conformità sulle operazioni di rilegatura riscontri vizi o difformità e la Società non provveda e/o non sia in grado di ottemperare al ripristino della legatura iniziale del volume, la Committente si riserva di applicare all'Impresa, una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ciascun vizio, fino al limite massimo previsto di tre verifiche di conformità con esito negativo;
8. **Vizi o quantitativi non conformi delle immagini:** Qualora la verifica di conformità effettuata dalla Committente sulle immagini contenute nei supporti informatici riscontri vizi o difformità e la Società non provveda e/o non sia in grado di ottemperare in merito, la Committente si riserva di applicare all'Impresa, una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun vizio aggiuntivo rilevato e non corretto fino al limite massimo previsto di tre verifiche di conformità con esito negativo;
9. **Ritardata riconsegna del supporto informatico:** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista di riconsegna dei supporti, resa necessaria in seguito all'esito negativo della verifica di conformità, la Committente si riserva di applicare una penale



pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;

10. **Eccedenza per numero e/o gravità delle anomalie:** Qualora, la verifica di conformità, rilevati anomalie, per numero e/o gravità, tali da determinare l'interruzione della verifica stessa, la Committente si riserva la facoltà di applicare all'Impresa una penale pari a 500,00 (cinquecento/00).
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, _____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____, _____ *<ove presenti>*, così suddiviso:
 - l'attività di Acquisizione delle immagini dei registri cartacei dei repertori e delle note delle trascrizioni , di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), , è pari a € _____, _____; calcolato in base al corrispettivo economico per unità di



immagine acquisita (pari a € _____,____) moltiplicato per il numero di immagini totali riportato nel Capitolato Tecnico.

- l'attività di ripristino della legatura iniziale dei Volumi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo in cifre> € _____,____; calcolato in base al corrispettivo economico per unità di Volume rilegato (pari a € _____,____) moltiplicato per il numero di Volumi totali riportato nel Capitolato Tecnico. Si specifica che il numero di volumi oggetto della rilegatura potrà variare in conseguenza dell'aggiornamento del Piano Operativo e che la tariffa unitaria, presentata in offerta economica, per il singolo volume da rilegare rimarrà la medesima anche per gli eventuali ulteriori volumi da rilegare.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 3. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
 5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
 6. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) L'Impresa potrà emettere fattura per il servizio di acquisizione ottica e per il servizio di ripristino della legatura iniziale, solo all'esito positivo delle relative verifiche di conformità e al rilascio, da parte della Committente, del certificato di pagamento o altro documento equivalente di cui al precedente articolo 13 S.



- b) Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuti e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
- c) La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- d) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
- e) La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- f) Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- g) Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
- h) Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare Lotto 1 (CIG) 7394837C87/Lotto 2 73948474CA, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.



- i) *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
- j) *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
- k) I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
- Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione
- l) Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
- m) In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- n) In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
- o) *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività



effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 19 S comma 1.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del



bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo



restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.

2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.
4. Per ottemperare alle disposizioni previste dal D. lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, il Fornitore dovrà comunicare e aggiornare a seguito di ogni successivo cambiamento, l'elenco delle persone che opereranno in un determinato Ufficio, a fronte del trattamento dei dati personali strettamente inerenti l'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto.
5. I Direttori degli uffici che in riferimento alle disposizioni previste dalla suddetta normativa rivestono il ruolo di Responsabile del trattamento dati, designeranno come Incaricati del trattamento (art.30 D.lgs. 196/2003) gli addetti segnalati dalla Società per lo svolgimento delle attività contrattuali presso i loro uffici, concedendo pertanto l'autorizzazione all'accesso nei locali individuati per lo svolgimento dell'attività contrattuale.
6. Gli addetti della Società dovranno operare nel pieno rispetto della legge, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, secondo le indicazioni fornite nella designazione quale incaricato del trattamento.
7. La Società dovrà rendere disponibile agli incaricati del trattamento, gli strumenti necessari che permettano di trattare i dati personali nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla normativa sulla privacy.
8. In merito alle misure di sicurezza da adottare, la Società dovrà attenersi a quanto qui di seguito riportato:
 - non consentire l'accesso nei locali dell'Ufficio dedicati allo svolgimento del servizio a persone terze non autorizzate, fatto salvo per esigenze strettamente inerenti l'operatività del servizio stesso (es. riparazione delle apparecchiature ad opera di ditte esterne);
 - l'accesso ai dati, alle funzioni ed ai sistemi informativi che gestiscono ed operano sui dati trattati dal presente Contratto, dovrà essere consentito unicamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa allo specifico trattamento;
 - le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta unicamente dal medesimo;
 - la parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri, ovvero, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al



massimo consentito: modificata dall'incaricato al primo utilizzo e quindi successivamente almeno ogni tre mesi;

- il codice per l'identificazione non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
- dovranno essere incaricati Amministratori di sistema, ovvero definite regole per l'attivazione, la verifica e la revoca delle credenziali di autenticazione; la revoca deve essere effettuata in caso di perdita dell'incarico, ovvero mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi;
- dovranno essere previste procedure di monitoraggio e di controllo, sia sugli accessi che sul codice di identificazione dell'operatore che li ha effettuati.

Saranno inoltre definite regole riguardanti:

- modalità di duplicazione e propagazione autorizzata dei dati (solo se previste in caso di back-up, diffusione ad operatori interni autorizzati);
- tracciamento della duplicazione e propagazione dei dati;
- contromisure per prevenire copie non autorizzate, in particolare su supporti fisici asportabili (magnetico, ottico, cartaceo, ecc.);
- cancellazione dei dati quando non più utilizzabili per le elaborazioni previste.

Le suddette indicazioni potranno essere integrate e/o modificate dalla Committente e/o dall'Agenzia delle Entrate in funzione di sopravvenute esigenze.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante
<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;



Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;
Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;
Articolo 7 S - Piano della Qualità;
Articolo 8 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S -Produttività delle risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 13 S - Verifica di conformità;
Articolo 12 S - Monitoraggio
Articolo 14 S – Penali;
Articolo 17_S – Condizione particolare di Risoluzione;
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 19 S – Privacy e Subingresso nel contratto
con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;
Articolo 4G - Obblighi di riservatezza ;
Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile ;
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa ;
Articolo 10G – garanzia definitiva;
Articolo 11G – Recesso ;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)